



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 159

del 09/06/2017

O G G E T T O: Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) Decreto Legislativo 267/2000. Importo € 46.419,46.

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di giugno presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Di Mauro Irene:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore AA.GG.e Innovazione, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Servizio Autonomo Avvocatura Comunale, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) Decreto legislativo 267/2000. Importo € 46.419,46.

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

Premesso che:

A. Con sentenza n. 135/2016 il Tribunale di Trani ha condannato il Comune di Molfetta a risarcire la somma di € 4.406,30 oltre interessi, le spese processuali quantificate in € 2.578,00 oltre accessori e le spese di C.T.U. in favore della signora P.A.S. a seguito del sinistro avvenuto il giorno 04/09/2007; il Comune era costituito in giudizio a patrocinio dell'Avv. Felice Petruzzella; il Giudice ha ritenuto il concorso di colpa della signora nella misura di 1/3 per cui l'Ufficio ha ritenuto di non appellare detta sentenza, il cui onere economico ammonta in:

- € 4.406,30 (sorte capitale da sentenza)
- € 707,06 (interessi legali)
- € 2.400,00 (spese di lite)
- € 360,00 (rimb. forf. 15%)
- € 110,40 (CAP 4%)
- € 631,49 (IVA 22%)
- € 178,00 (spese borsuali)
- € 500,00 (spese C.T.U.)
- € 9.293,25 (TOTALE)

B. Con sentenza n. 536/2017 il Tribunale di Trani ha condannato il Comune di Molfetta a risarcire la somma di € 3.779,73 oltre interessi, le spese processuali quantificate in € 1.215,00 oltre accessori e le spese di C.T.U. al 50% in favore del signor M.M. a seguito del sinistro avvenuto il giorno 08/11/2008; il Comune era costituito in giudizio a patrocinio dell'Avv. Anna Maria Cappelluti; il Giudice ha ritenuto il concorso di colpa del signor M.M. nella misura del 50%; la sentenza non è stata notificata al procuratore costituito dell'Ente per cui essa è appellabile nei termini di legge; il cui onere economico ammonta in:

- € 3.779,73 (sorte capitale da sentenza)
- € 479,14 (interessi legali)
- € 1.215,00 (spese di lite)
- € 182,25 (rimb. forf. 15%)
- € 55,89 (CAP 4%)
- € 319,69 (IVA 22%)
- € 91,15 (spese borsuali)
- € 175,92 (spese C.T.U.)
- € 6.298,77 (TOTALE)



C. Con sentenza n. 375/2017 il Tribunale di Trani ha condannato il Comune di Molfetta a risarcire la somma di € 6.600,00 oltre interessi e rivalutazione, le spese processuali quantificate in € 3.500,00 oltre accessori in favore della signora R.M.A. a seguito del danneggiamento avvenuto il giorno 30/09/2007, oltre alla condanna alle spese processuali quantificate in € 3.500,00 oltre accessori in favore della Molfetta Multiservizi S.p.a.; il Comune era costituito in giudizio a patrocinio dell'Avv. Alessandro De Gioia; la sentenza non è stata notificata al procuratore costituito dell'Ente per cui essa è appellabile nei termini di legge; il cui onere economico ammonta in:

- € 6.600,00 (sorte capitale da sentenza)
- € 1.140,67 (interessi legali)
- € 942,05 (rivalutazione monetaria)
- € 3.500,00 (spese di lite)
- € 525,00 (rimb. forf. 15%)
- € 161,00 (CAP 4%)
- € 920,00 (IVA 22%)
- € 178,00 (spese borsuali)
- € 3.500,00 (spese di lite Multiservizi)
- € 525,00 (rimb. forf. 15%)
- € 161,00 (CAP 4%)
- € 920,00 (IVA 22%)
- € 19.072,72 (TOTALE)

D. Con sentenza n. 898/2016 la Prima Sezione del Tar Puglia-Bari ha dichiarato la cessazione della materia del contendere fra la So.Ge.Ap. S.r.l. e il Comune di Molfetta, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale e ha condannato l'Ente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 5.000,00 oltre accessori; il Comune era costituito in giudizio a patrocinio dell'Avv. Michele Dionigi; il contenzioso è stato definito stragiudizialmente con l'aggiudicazione della gara alla So.Ge.Ap. per cui l'appello non ha ragion d'essere; con ordinanza n. 724/2015 il TAR aveva sospeso il provvedimento di aggiudicazione originario e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.000,00; il relativo onere economico ammonta in:

- € 1.000,00 (spese di lite ordinanza)
- € 5.000,00 (spese di lite sentenza)
- € 900,00 (rimb. forf. 15%)
- € 276,00 (CAP 4%)
- € 1.578,72 (IVA 22%)
- € 3.000,00 (contributio unificato)
- € 11.754,72 (TOTALE)

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), a mente del quale gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Letti i sotto riportati punti del Principio Contabile n. 2, nel testo approvato il 18.11.2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, in base ai quali:

101) Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità al debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

102) Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni, ove possibili ed opportune.

105) E' opportuno che l'Ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio in tempo, istituisca appositi stanziamenti per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio. Peraltro, anche nel caso in cui l'Ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare riserve in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio, sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito insorto ai sensi dell'art. 194 del T.U.EE.LL.

Preso atto che la spesa rinveniente dalle sentenze ammonta nell'importo complessivo di € 46.419,46.

Visto l'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002, in base al quale "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 reso con verbale del 24 maggio 2017;

Dato atto che il bilancio armonizzato di previsione 2017/19 è stato approvato con propria deliberazione n. 97 del 28/03/2017, esecutiva a norma di legge.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate:

- 1) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze sopra analiticamente indicati.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 46.419,46 trova copertura finanziaria sul Cap. 14860 del bilancio armonizzato approvato 2017/19, con esigibilità 2017, demandando a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione del relativo impegno di spesa.
- 3) Di dare atto che il testo del presente provvedimento è stato redatto in ossequio al principio di tutela dei dati personali sensibili di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196.
- 4) Di dare atto che a cura dell'Ufficio del Segretario Generale copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Molfetta - 3 MAG. 2017

Il Dirigente del Settore AA. GG.
Dott.ssa Irene Di Mauro




Il Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data - 3 MAG. 2017

Il Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
Dott. Giuseppe LOPOPOLO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti


DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene Di Mauro



SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO DI REVISIONE

La formulazione originaria dell'art. 239 co. 1, lett. b) è stata integrata nel 2012 ad opera del D.L. n. 174 e ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell'Organo di revisione. Si tratta di materie che in base all'art. 42 ed all'art. 194 del TUEL appartengono alla competenza funzionale del Consiglio.

Fra esse, al n. 6) risulta obbligatorio il parere in relazione alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni".

QUADRO NORMATIVO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Al riguardo il Collegio, come già esplicitato nei precedenti verbali, richiama l'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" il quale statuisce che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Il legislatore, nel disciplinare l'ambito e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non ne ha contestualmente disegnato un profilo concettuale. A tale riguardo, il Ministero dell'Interno, con circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/1993, nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, ha definito il debito fuori bilancio come un'obbligazione verso terzi assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

Così come riportato nel PRINCIPIO CONTABILE N.2 Testo approvato dall'Osservatorio il 18 novembre 2008 "I DEBITI FUORI BILANCIO", al punto 94. "gli amministratori e i funzionari degli enti locali devono evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio e di adottare tempestivamente e di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti

necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio insorti.”

Lo stesso principio ai punti 96. e 97. afferma che “la norma di cui all'art. 194 del Testo unico degli enti locali introduce una elencazione tassativa dei casi in cui sia possibile riconoscere la legittimità di debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio.

La disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente.

Il funzionario e/o l'amministratore che sia a conoscenza dell'esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

L'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.

Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto.

Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Il Collegio rileva, inoltre, che l'art. 193 del D. lgs. 267/2000 "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" statuisce al comma 2 che:

"Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194.

Il comma 3 del medesimo articolo statuisce che:

Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. (comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012)

SULLA TEMPESTIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio rammenta che la Circolare n. 5 del 14/02/2012 del MEF chiarisce che *"Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto".*

Si segnala inoltre che il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio nell'esercizio di riferimento altera anche il parametro di deficitarietà n. 8) per i Comuni *(consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari)* così come definito dal Decreto 18 febbraio 2013 "Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2013-2015" (G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato di cui alla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Il Collegio rileva che le sentenze originanti i debiti fuori bilancio sono state notificate nel 2017.

SULLA FATTISPECIE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio rileva che la fattispecie del debito fuori bilancio di cui alle proposte di deliberazione consiliare succitate è da ascrivere alla lettera a) dell'art. 194 del D. lgs. 267/2000 "SENTENZE ESECUTIVE".

Il Collegio osserva che indubbiamente la voce "sentenze esecutive" di cui alla lettera a) dell'elencazione dell'art.194 presenta delle peculiarità in ordine alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, trattandosi di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

Sul punto si ritiene non inutile evidenziare che mentre nell'analoga disposizione contenuta nell'art.37 del D. Lgs 25 febbraio 1995, n.77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) lettera a), si faceva riferimento a "sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive", l'art.194, invece, si riferisce solo a "sentenze esecutive" (a seguito della modifica apportata all'art.282 del c.p.c., dall'art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti). Il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l.31 dicembre 1996, n.669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30, come modificato dall' art.147 della legge 23 dicembre 2000 n.388) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese. Come riportato nella deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia - *"La funzione della delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'art. 194 T.U.E.L. è complessa poiché, innanzitutto, è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma e, quindi, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando anche le risorse necessarie per farvi fronte. Ma la pronuncia del Consiglio comunale è diretta anche ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità"*.

SULLA COPERTURA FINANZIARIA DEI DEBITI FUORI BILANCIO

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania – nel parere n. 4 del 21/07/2005 richiama quanto affermato dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia nel parere reso con deliberazione n.6/1 C 2005, secondo il quale, anche nel caso della preesistenza di una copertura finanziaria, cioè di un preventivo accantonamento (e quindi dell'impegno contabile ndr) in previsione di una probabile soccombenza giudiziale, non viene meno "la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento".

Dello stesso tenore la deliberazione n. 1/2007 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia secondo la quale *“l'esistenza di un fondo nel bilancio destinato a far fronte all'esito negativo di un giudizio non fa venire meno la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento del debito”*.

Il Collegio rammenta che ai sensi dell'art. 193 comma 3 del D. lgs. 267/2000 per il ripiano dei debiti fuori bilancio *possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale* (comma così modificato dall'art. 1, comma 444, legge n. 248 del 2012 – si precisa che le alienazioni di patrimonio possono essere usate a copertura di disavanzi correnti o al finanziamento di debiti fuori bilancio solo da enti che abbiano deliberato il piano di riequilibrio pluriennale o il dissesto).

Il Collegio ha verificato che le succitate proposte di deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio troveranno copertura finanziaria nel capitolo 14860 “SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI” del bilancio di previsione 2017. Le somme previste sul capitolo 14860, nel bilancio 2017 sono le seguenti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2017
14860	SPESE PER INCARICHI LEGALI, SPESE LEGALI E SPESE PER ARBITRAGGI PER TUTTI I SERVIZI COMUNALI	799.095,97
	somme già impegnate	239.571,10
	somme da impegnare	559.524,87

Tale capitolo di spesa è allocato al Titolo I, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Macroaggregato 110 “Altre spese correnti” che come noto ha inglobato i precedenti interventi di spesa ex DPR 194/96:

8) *Oneri straordinari della gestione corrente*

9) *Ammortamenti di esercizio*

10) *Fondo Svalutazione Crediti*

11) *Fondo di Riserva*

tra i quali, appunto, il numero 8) *“Oneri straordinari della gestione corrente”* in cui vanno correttamente appostati i debiti fuori bilancio.

Tutto ciò premesso il Collegio

PRESO ATTO

a. che in relazione alla suddetta attività di accertamento della riconoscibilità dei debiti è stato proposto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dai responsabili del settore AFFARI GENERALI e FINANZIARIO;

b. che il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine al debito da riconoscere, ha accertato la copertura finanziaria cap.. 14860 del bilancio 2017/2019 con esigibilità 2017;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b, n. 6 del TUEL d. lgs 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

alle succitate proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

INVITA L'ENTE

1) ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dall'art. 193 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

3) a trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2012 alla Procura regionale della Corte dei Conti l'eventuale provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e darne immediata notizia al Collegio.

Alle ore 20,00, sono terminati i lavori, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

**DOTT. ERMETE ALESSIOEPICOCO
DOTT. PAOLO GERARDO BRESCIA
DOTT. COSIMO MARCO BRAMATO**



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

09 giugno 2017

File : C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/LEN374SS/VERBALE 3 DEBITI FUORI BILANCIO 24052017 pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 09/06/2017 09.49.54 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ERMETE ALESSIO EPICOCO
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : PCCRTL61E12B180P
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 14370706
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 18/05/2015 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino ai: : 17/05/2018 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 06/06/2017 08.55.31 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 09/06/2017 09.49.54 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : PAOLO GERARDO BRESCIA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : BRSPGR65P01F970D
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 16209187
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 12/12/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino ai: : 12/12/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/06/2017 08.52.03 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 09/06/2017 09.49.54 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : COSIMO MARCO BRAMATO
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : BRMCM63P24I059E
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15842131
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 04/08/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino ai: : 04/08/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/06/2017 09.01.08 (UTC Time)


InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 09 GIU. 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità